

ACCORDO DI RISERVATEZZA UNILATERALE

ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c. e dell'art. 98 D.Lgs. 30/2005

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in Milano in data 05.03.2026, tra:

Milano Ventures S.r.l., con sede legale in Corso Venezia 40, 20121 Milano, Italia, C.F. e P.IVA 09877210964, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Andrea Colombo (di seguito, la "Parte Divulgante");

e

Studio Ferrario & Associati - Dottori Commercialisti, con sede in Via Brera 8, 20121 Milano, Italia, P.IVA 07123890158, in persona del socio Dott. Giulio Ferrario (di seguito, la "Parte Ricevente").

PREMESSO CHE

- la Parte Divulgante intende conferire alla Parte Ricevente un incarico di analisi e revisione contabile del proprio portafoglio di partecipazioni (di seguito, l'“Incarico”);
- ai fini dell'Incarico, la Parte Divulgante dovrà mettere a disposizione della Parte Ricevente informazioni riservate di carattere societario, contabile, fiscale e strategico;
- la divulgazione avviene esclusivamente da parte della Parte Divulgante, non essendo previsto uno scambio reciproco di informazioni riservate.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo disciplina gli obblighi di riservatezza della Parte Ricevente in relazione a tutte le informazioni, in qualunque forma, comunicate dalla Parte Divulgante in relazione all'Incarico (le “Informazioni Riservate”), ivi comprese: situazioni economico-patrimoniali, business plan, contratti di investimento, patti parasociali, valutazioni di partecipazioni, dati relativi a soci e investitori.

Art. 2 - Obblighi della Parte Ricevente

1. La Parte Ricevente si obbliga a: (i) non divulgare le Informazioni Riservate a terzi; (ii) utilizzarle al solo fine dell'esecuzione dell'Incarico; (iii) limitarne l'accesso ai soli professionisti e collaboratori dello Studio coinvolti nell'Incarico, previa sottoscrizione da parte di questi di impegni di riservatezza equivalenti; (iv) custodirle con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
2. La Parte Ricevente non potrà estrarre copia delle Informazioni Riservate se non nella misura strettamente necessaria all'Incarico.

Art. 3 - Informazioni Escluse

Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni: (a) di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte Ricevente; (b) già note alla Parte Ricevente prima della comunicazione, come documentabile per iscritto; (c) la cui divulgazione sia imposta dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di vigilanza, previa ove possibile tempestiva informativa alla Parte Divulgante.

Art. 4 - Durata

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e rimangono in vigore per ventiquattro (24) mesi, anche in caso di anticipata cessazione dell'Incarico.

Art. 5 - Penale

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente accordo, la Parte Ricevente sarà tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 1382 c.c., di una penale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 - Trattamento dei Dati Personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali contenuti nelle Informazioni Riservate avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 7 - Legge Applicabile e Foro Esclusivo

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, 05.03.2026

Milano Ventures S.r.l.
Dott. Andrea Colombo
Amministratore Delegato

Studio Ferrario & Associati
Dott. Giulio Ferrario
Socio